

**STAZIONE APPALTANTE
PROVINCIA DI MANTOVA**

Area Pianificazione territoriale, Patrimonio e Appalti

Via P. Amedeo n.32 – 46100 Mantova – tel. 0376/204372-271 – fax 0376/204707

e-mail: appalti@provincia.mantova.it

PROT. N°17456/2016

MANTOVA, li 14.04.2016

DISCIPLINARE DI GARA

PER L'APPALTO

**DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI IN GALLERIA,
ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CERLONGO DI GOITO (MN)
CUP G21H15000190004 - CIG 6654752B11**

INDICE

- 1 PREMESSA
- 2 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- 3 DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI –
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO - TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI
E PENALITA' PER RITARDI
 - 3.1 DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO
 - 3.2 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
 - 3.3 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
 - 3.4 TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITA' PER RITARDI
- 4 IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIA DEI LAVORI
 - 4.1 IMPORTO DELL'APPALTO
 - 4.2 CATEGORIE DEI LAVORI
- 5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
 - 5.1 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI E GEIE
 - 5.2 PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA
IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI
 - 5.3 PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL'ART.
34, COMMA 1, LETT. E-BIS)
 - 5.4 PARTECIPAZIONE DI IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE
 - 5.5 PARTECIPAZIONE DI IMPRESE CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
- 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE E DI IDONEITA' PROFESSIONALE
 - 6.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE
 - 6.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE
 - 6.3 MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-
ORGANIZZATIVO
- 8 AVVALIMENTO
- 9 SUBAPPALTO
- 10 RISPETTO PROTOCOLLO LEGALITA'
- 11 SUBAFFIDAMENTI
- 12 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

- 13 OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)
- 14 CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE
 - 14.1 CAUZIONE PROVVISORIA
 - 14.2 CAUZIONE DEFINITIVA
 - 14.3 SISTEMA DI QUALITA'
 - 14.4 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
- 15 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITA' DI COMUNICAZIONE
- 16 SOPRALLUOGO
- 17 FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
- 18 TERMINE – INDIRIZZO DI RICEZIONE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
- 19 DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
 - 19.1 EVENTUALE PROCEDURA EX ART. 38 comma 2-bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- 20 ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE
- 21 PIANI DI SICUREZZA
- 22 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
- 23 DISPOSIZIONI FINALI

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 295 del 13.04.2016 è indetta presso la PROVINCIA DI MANTOVA – UFFICIO GARE - Via Principe Amedeo, 32 – 46100 Mantova - Tel. 0376/2042372-271 – Fax 0376/204707 – E-mail: appalti@provincia.mantova.it Indirizzo Internet: www.provincia.mantova.it, una gara mediante **procedura aperta** per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

1 - PREMESSA

La Provincia di Mantova e il Comune di Goito hanno sottoscritto una “*Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Mantova delle funzioni di stazione appaltante da parte del Comune di Goito*”, approvata rispettivamente per la Provincia di Mantova con D.G.P. n. 89 del 25/07/2014 e successiva determinazione dirigenziale n. 864 del 05/11/2015 e per il Comune di Goito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/2015.

In base alla suddetta Convenzione il Comune di Goito può avvalersi della Provincia di Mantova quale stazione appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

In qualità di stazione appaltante la Provincia di Mantova espleta pertanto, su delega del Comune di Goito ed in nome e per conto di quest'ultimo, la presente procedura di affidamento dei lavori in oggetto sino alla predisposizione del contratto di affidamento dei lavori all'aggiudicatario, che verrà sottoscritto dal Comune di Goito, ente committente dei lavori.

Il presente Disciplinare di Gara ed i relativi allegati regolano le modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto dei “*Lavori di realizzazione di nuovi loculi cimiteriali in galleria all'interno del cimitero di Cerlongo di Goito (MN)*”, le modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta nonché la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

In considerazione di ciò, le imprese interessate dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

2 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- La gara verrà espletata mediante procedura aperta con il metodo dell'offerta segreta, ai sensi dell'art.73 lettera C) del R.D. 23 maggio 1924 n° 827 e l'aggiudicazione avverrà, ai sensi di

quanto previsto dall'art. 82 – comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 122 comma 9 e 253 comma 20bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come prorogato dal D.L. n. 210/2015 convertito con legge n. 21/2016.

- Sono considerate anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, come previsto dall'art 86 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci; in tal caso, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 86 la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ritenute anormalmente basse.
- Sono ammesse solo offerte in ribasso.
- Non sono ammesse offerte in variante.

3 - DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO - TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITA' PER RITARDI

3.1 - DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del seguente intervento:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI IN GALLERIA, ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CERLONGO DI GOITO (MN)

Nello specifico l'intervento oggetto dell'appalto consiste nella realizzazione di nuovi loculi e cellette ossario all'interno del cimitero di Cerlongo di Goito.

In particolare il progetto prevede le seguenti lavorazioni:

- scavi a sezione obbligata
- murature e strutture armate in conglomerato cementizio armato
- loculi e cinerari prefabbricati
- elementi artistici in marmo
- tinteggiature
- impianti elettrici

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

- Codice Unico Progetto **CUP: G21H15000190004**
- Codice Identificativo Gara **CIG: 6654752B11**

3.2 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere realizzati presso il cimitero, sito in Via S. Giorgio, in Cerlongo di Goito (MN).

3.3 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo **a corpo** ai sensi di quanto previsto dall'art. 82 - comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

3.4 - TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITA' PER RITARDI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in **giorni 150 (centocinquanta)**, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito o offerto per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo **0,3 per mille** dell'importo netto, corrispondente ad euro **€ 50,00 (Euro cinquanta/00)** (art. 18 C.S.A.).

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di cui agli artt. 15, 16, 17 del Capitolato Speciale d'Appalto. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 267/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché delle eventuali ferie contrattuali.

4 - IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIA DEI LAVORI

4.1 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		<i>Importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso	€ 119.630,21
2	Costo del personale non soggetto a ribasso	€ 38.671,87
3	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetto a ribasso*	€ 4.697,92
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€ 163.000,00

* Si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 4.697,92, è stato determinato sommando gli importi di € 3.847,92 e di € 850,00 indicati all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto

4.2 - CATEGORIA DEI LAVORI

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nella seguente categoria ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. e dell'art. 12 della L n.80/2014 di conversione del D.L. n.47/2014:

Lavorazione	Categoria e Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	<u>Importo (euro)</u>	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	Subappaltabili (si/no)
Edifici civili e industriali	Cat. OG1 Class. I ^A	Sì	€ 163.000,00	100%	Categoria PREVALENTE	Sì nel limite di legge (30%)
Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo del personale			€ 163.000,00	100%		

NOTA BENE:

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 - comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i lavori di cui alla categoria prevalente OG1 sono affidabili a terzi mediante subappalto nel limite del 30% dell'importo della medesima categoria.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61 - comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
- Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

- Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34, lett. a, b, c, d, e, e-bis), f, f-bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.
- Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:
 - a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (**imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative**), b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), e c) (**consorzi stabili**), dell'articolo 34, comma 1, del Codice;
 - b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e) (**consorzi ordinari di concorrenti**), e-bis) (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) ed f) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del Codice;
 - c) operatori economici con **sede in altri Stati membri dell'Unione Europea**, alle condizioni di cui all'articolo 47 del Codice e di cui all'articolo 62, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo, Regolamento), nonché del presente Disciplinare di Gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come di seguito meglio precisato.

5.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari e Geie

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i soggetti di cui all'art.

34, comma 1 **lett. d)** (*raggruppamenti temporanei di concorrenti*), **lett. e)** (*consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.)* **lett. f)** (*Geie*) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. possono presentare offerte anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi ordinari di concorrenti o Geie, deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o Geie.
- E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario o Geie di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.
- Il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.
- Ai sensi dell'art.37, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è vietata l'associazione in partecipazione.
- Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

5.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

- I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, **lett. b)** (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane*) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. **Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il modulo di Autocertificazione (Allegato 2/a).**
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., **i consorzi stabili** sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. **Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il modulo di Autocertificazione (Allegato 2/a).** E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

5.3 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lett. e-bis).

- A norma dell'art. 37 comma 15-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le disposizioni del medesimo art. 37 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis).
- Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione dell'offerta economica e della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto; tale sottoscrizione, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante. Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella

forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione dell'offerta economica e della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto; sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto. In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda e l'offerta economica presentate dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

NB)

A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, ogni impresa retista partecipante alla gara deve, a pena di esclusione, compilare e sottoscrivere il modulo di autocertificazione, fatta eccezione per l'apposita sezione dello stesso da compilarsi e sottoscriversi solo da parte della impresa retista mandataria/capogruppo.

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice e li attestino in conformità alla vigente normativa.

Con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata l'aggregazione tra gli aderenti al contratto di rete "strutturalmente" assimilata dal Codice al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), trovano applicazione, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, le regole in tema di qualificazione previste dall'art. 37 del Codice e dall'art. 92 del Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.) per gli appalti di lavori. Le aggregazioni si dovranno strutturare secondo la tipologia dei raggruppamenti orizzontali e verticali in conformità alle disposizioni dell'articolo 37 del Codice.

5.4) Partecipazione di imprese ammesse a Concordato preventivo con continuità aziendale

Possono partecipare alla presente gara imprese ammesse a Concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis della Legge Fallimentare. In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, esse devono produrre, a pena di esclusione:

Successivamente al deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato e prima del decreto di ammissione al concordato:

- **DICHIARAZIONE** in carta libera, resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in conformità allo schema allegato che costituisce parte integrante del presente Disciplinare di gara (**ALLEGATO 3/a** "Dichiarazione impresa in concordato preventivo con continuità aziendale");
- **Autorizzazione del Tribunale** di cui all'art. 186-bis comma 4 Legge fallimentare.

Successivamente al decreto di ammissione alla procedura di concordato:

- **DICHIARAZIONE** in carta libera, resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in conformità allo schema allegato che costituisce parte integrante del presente Disciplinare di gara (**ALLEGATO 3/a** "Dichiarazione impresa in concordato preventivo con continuità aziendale");
- **RELAZIONE** di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- **DICHIARAZIONE di altro operatore economico (impresa ausiliaria)** in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione

dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Anche tale Dichiarazione deve essere resa in carta libera, e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in conformità allo schema allegato che costituisce parte integrante del presente Disciplinare di gara (**ALLEGATO 3/b** "*Dichiarazione dell'impresa ausiliaria a favore del concorrente in concordato preventivo con continuità aziendale*").

Per tutto quanto ivi non disciplinato si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

L'obbligo di produrre la suddetta documentazione viene meno qualora, alla data di scadenza del termine previsto per la partecipazione alla gara, sia già intervenuto il decreto di omologazione in quanto esso segna la chiusura della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 181 del R.D. n. 267/1942 e s.m.i..

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui alla precedente lettera c), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

5.5) Partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, nonché la Direttiva CE n.18 del 31/03/2004.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, del D.P.R. 207/2010.

Qualora tali operatori economici non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione (SOA) essi dovranno dichiarare e dimostrare, in relazione al mancato possesso della qualificazione SOA i seguenti sottoelencati requisiti, conformemente a quanto previsto dal Titolo III, parte II, del DPR 207/2010:

Requisiti economico-finanziari

1. produzione in sede di gara di almeno una referenza bancaria;
2. dichiarazione, con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, (dichiarazione correlata di copia di un documento d'identità del dichiarante) attestante il possesso:
 - cifra d'affari in lavori, svolti mediante attività diretta ed indiretta, relativa al decennio antecedente alla data di pubblicazione del Disciplinare relativo alla presente gara (*regime provvisorio ex art. 253, comma 9bis D.Lgs. n.163/2006*), non inferiore al 100% dell'importo della qualificazione richiesta nella categoria di lavori prevista nell'appalto da affidare, così come definita dall'art. 79, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010;
 - (*solo in caso di operatore economico tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del Paese di appartenenza*) capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 C.C., riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo.

Requisiti tecnico-organizzativi

3. dichiarazione, con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, (dichiarazione correlata di copia di un documento d'identità del dichiarante) attestante:
 - Possesso di idonea direzione tecnica costituita ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010;
 - esecuzione di lavori, nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del Disciplinare relativo alla presente gara (*regime provvisorio ex art. 253, comma 9bis D.Lgs. n.163/2006*), appartenenti alla categoria di lavori richiesta, oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
 - esecuzione di un singolo lavoro, nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del Disciplinare relativo alla presente gara (*regime provvisorio ex art. 253, comma 9bis D.Lgs. n.163/2006*), appartenente alla categoria di lavori richiesta, oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta. Gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 83 del D.P.R. n. 207/2010;
 - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'articolo 79, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del Disciplinare relativo alla presente gara (*regime provvisorio ex art. 253, comma 9bis D.Lgs. n.163/2006*);

- dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, relativamente al decennio antecedente alla data di pubblicazione del Disciplinare relativo alla presente gara (*regime provvisorio ex art. 253, comma 9bis D.Lgs. n.163/2006*);
- sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 207/2010.

NB) La certificazione che dovrà essere prodotta a comprova dei suddetti requisiti dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE E DI IDONEITA' PROFESSIONALE

6.1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE (art. 38 del D.Lgs. 163/2006)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 nonché di una delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 159 del 2011; *(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);*
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; *(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Disciplinare di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (il concorrente è tenuto ad indicare nella dichiarazione tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nonché le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);*
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Moglia che

bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (*si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti e esigibili*);
 - h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del citato D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
 - i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (*si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dimostrano, ai sensi del citato articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva*);
 - l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
 - m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente Disciplinare di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. (*Ai fini della presente lett. m-quater) il concorrente dovrà allegare alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara in oggetto di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lett. a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica o l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica*).
- Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non si applicano alle aziende o società

sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

- Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-ter dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.
- Ai sensi dell'art.1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificato dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n.266, sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 del 2001 fino alla conclusione del periodo di emersione.
- In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche con riferimento agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse in nell'ultimo anno ovvero che sono cessate dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la cd. dissociazione.
- Richiamata la Determinazione dell'AVCP n. 1 del 12/01/2010 si precisa che, con riferimento alle cause di esclusione previste dal c. 1, lett. g) e lett. i) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06: *".....qualora l'impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono fiscale o previdenziale o, infine, abbia ottenuto una rateizzazione o riduzione del debito, la stessa deve essere considerata in regola, a condizione che provi di aver presentato ricorso o di aver beneficiato di tali misure, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara ovvero di presentazione dell'offerta"*.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. a) del **"Protocollo d'Intesa per la legalità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni"**, sottoscritto in data 20.02.2014, sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese per le quali il Prefetto attesti, a seguito di richiesta inviata dalla stazione appaltante – avvalendosi delle informazioni fornite dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dall'Azienda Sanitaria Locale - pregressi impieghi di manodopera con modalità illecite o irregolari, quali: gravi violazioni in materia di sicurezza come identificate dal Ministero del Lavoro in sede di applicazione dell'art.14 del D.Lgs. n.81/2008; impiego di lavoratori non risultanti dalle Comunicazioni Obbligatorie; utilizzo e sfruttamento manodopera straniera clandestina; impiego di manodopera derivante da somministrazione illecita, appalto illecito e distacco illecito, con particolare riguardo al fenomeno del distacco da imprese non nazionali. A tal fine dette violazioni devono risultare da accertamenti verbalizzati e contestati dai competenti organi pubblici di vigilanza in assenza di regolarizzazione mediante le previste procedure di estinzione degli illeciti (artt.20 e 21 del D.Lgs. n.758/1994; art.16 della L. n.689/1981; art.162 bis del cod. pen).

NB)

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Goito.

6.2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, per partecipare alla gara i

concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento.

- Nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art.34 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle eventuale/i consorziata/e indicata/e.
- Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o Geie di cui all'art.34, lettere d), e), f) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
- Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

6.3 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del **sistema AVCpass**, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al **sistema AVCpass**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Si applica quanto previsto dall'art. 13 comma 4 della Legge n. 180/2011 *"Norme per la tutela della libertà d'impresa Statuto delle imprese"*.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera di Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO

Attestazione di qualificazione SOA

I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguate alla categoria ed all'importo dei lavori da assumere.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del concorrente singolo ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di RTI, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del DPR n.207/2010 come modificato dall'art. 12, comma 9, della L. n. 80/2014 di conversione del D.L. n. 47/2014, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-

finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate».

NB:

Le imprese partecipanti a RTI o a Consorzi o a Geie di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lett. e-bis) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., devono, a pena di esclusione, indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie possedute e le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o Geie.

Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono, pena l'esclusione, compilare e sottoscrivere il modulo di autocertificazione e sottoscrivere l'offerta economica. Non costituisce invece causa di esclusione la loro mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la cauzione provvisoria.

8 - AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'art. 34 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o della attestazione SOA di altro soggetto.

A tal fine i concorrenti, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta dal presente Disciplinare di gara devono produrre anche la seguente ulteriore documentazione:

1) **Dichiarazione del legale rappresentante** attestante:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- l'indicazione di tutti i dati identificativi dell'impresa ausiliaria e dei requisiti da essa posseduta e di cui ci si intende avvalere, necessari per la partecipazione alla gara;

2) **originale o copia conforme dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria** di cui ci si intende avvalere;

3) **originale o copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvilimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) l'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) la durata;

- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc.*).

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo (holding) in luogo del contratto, di cui al presente punto, l'impresa concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

4) una dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima:

- a) si obbliga verso il concorrente e verso il Comune committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto la propria attestazione SOA (con l'indicazione della relativa categoria e classifica) e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente, precisando sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata;
- b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- c) attesta:
- la forma giuridica della Ditta con l'indicazione dei titolari, soci, Direttori tecnici, Amministratori muniti di rappresentanza, Soci accomandatari;
 - l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con l'indicazione dei relativi dati;
 - (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative con l'indicazione dei relativi dati;
 - le posizioni previdenziali ed assicurative e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;
 - l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - l'esistenza o meno di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
 - l'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - l'utilizzo o meno dei piani individuali di emersione ex L. n. 383/2004;
- d) indica:
- (nel caso di consorzio tra soc. coop. di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/1909 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947s.m. o consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 o nel caso di consorzio stabile costituito ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) le ditte consorziate che intende utilizzare in sede di avvalimento.

Alla suddetta autocertificazione va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'*articolo 38*, lettera h) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'*articolo 6*, comma 11 del citato decreto.

- Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.
- Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

NB) Non è ammesso il ricorso all'Avvalimento per i requisiti di idoneità professionale ex art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

9 - SUBAPPALTO

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 170 del D.P.R. n.207/2010, tutte le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo da parte dell'impresa concorrente o dell'Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni e dal presente Disciplinare di Gara.
- L'affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che i concorrenti all'atto dell'offerta indichino i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
 - c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del citato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
- Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dal Comune di Goito, in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore presentata alla stazione appaltante-Provincia di Mantova, da questa istruita e successivamente trasmessa al citato Comune committente; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine senza che il Comune committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla stazione appaltante, sarà tenuto a produrre, oltre alla certificazione di cui alla precedente lett. c), dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.
- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune committente sono ridotti della metà.
- Ai sensi dell'articolo 118, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. si comunica che il Comune committente provvederà a corrispondere direttamente all'appaltatore l'importo dei lavori eseguiti da eventuali subappaltatori o cottimisti. E' pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere al Comune committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dallo stesso Comune, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, verranno sospesi i successivi pagamenti in suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 7 del D.P.R. 207/2010. Parimenti, ai sensi dell'art. 15 della L. 180/2011 denominata "Statuto delle Imprese", la stazione appaltante provvederà a sospendere i pagamenti, in applicazione dell'art. 118 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture.
- Il mancato rispetto del suddetto obbligo, qualora dipenda da effettivo mancato pagamento nei confronti dei subappaltatori, costituirà grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso il Comune committente potrà disporre la risoluzione del contratto, con conseguente escussione della cauzione definitiva.
- Ai sensi dell'art. 118 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., ove ricorrano condizioni di crisi di

liquidità finanziaria dell'appaltatore, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dal Comune committente, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'appaltatore, anche in deroga alle previsioni del presente Disciplinare di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'art. 93 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

- È sempre consentito al Comune committente, anche in corso di esecuzione del contratto, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'appaltatore, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il Comune committente provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

10 – RISPETTO PROTOCOLLO LEGALITA'

In attuazione del **“Protocollo d'Intesa per la legalità e la Sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni”**, promosso dalla Prefettura di Mantova e sottoscritto in data 20.02.2014, dalla Provincia di Mantova, è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riferimento ai subcontratti non rientranti nell'ambito di applicazione del comma 12 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e relativi ai settori di seguito indicati:
 - trasporto di materiali a discarica conto terzi;
 - trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporto conto terzi;
 - guardiania dei cantieri.

La stazione appaltante-Provincia di Mantova provvederà a comunicare tempestivamente al Prefetto il suddetto elenco di imprese al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia, da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011.

- per le imprese inquadrare nel settore edile, provvedere all'iscrizione alla Cassa Operai Edili della provincia di Mantova del personale operaio a partire dal primo giorno di lavoro, a prescindere dalla durata del cantiere, per consentire la verifica della regolarità contributiva e dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali, nonché per garantire il rispetto di quanto disposto dall'art. 118, comma 6 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

11) SUBAFFIDAMENTI

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'appaltatore sarà tenuto a darne specifica comunicazione al Comune committente, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stazione appaltante corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di subaffidamento;
- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

12) - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

- In applicazione della L. n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (**CIG 6654752B11**) e il codice unico del progetto in questione (**CUP G21H15000190004**). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare al Comune committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'appaltatore sarà tenuto a comunicare al Comune committente gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
- Il Comune committente verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, il Comune committente provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'appaltatore è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (subfornitura, nolo, trasporto, ecc...) al momento della ricezione della relativa comunicazione da parte del Comune, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
- Al fine di mettere il Comune committente in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare al Comune tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto

di riferimento.

- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

13 – OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità **n. 163 del 22 dicembre 2015** (pubblicata sulla GURI – Serie Generale - n. 49 del 29.02.2016) e relative istruzioni operative (www.anticorruzione.it) con le seguenti modalità.

Il contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla presente gara è fissato nell'importo di **Euro 20,00 (venti/00)**.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi” raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (**CIG 6654752B11**) alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.
- **(per i soli operatori economici esteri)**
Pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento “on line” la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza

dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

14 - CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE

14.1 – Cauzione provvisoria

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una **cauzione provvisoria, intestata al Comune di Goito**, ente committente dell'opera, pari almeno al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (**€ 3.260,00#**), costituita alternativamente, a scelta dell'offerente, da:

- a. versamento **in contanti o in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere del Comune di Goito c/o BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA - Agenzia di Goito, P.za Gramsci, n. 1 - IBAN IT36C050345766000000164558 intestato a Comune di Goito.
- b. da **fideiussione bancaria o assicurativa** o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58/1998. Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune committente.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

NB

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 75, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cauzione provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta del Comune di Goito nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto entro il termine di validità iniziale.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario nonché il pagamento della sanzione pecuniaria (pari a all'1 per mille del valore della gara) prevista dall'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio o Geie.

I non aggiudicatari potranno richiedere la restituzione della cauzione provvisoria non appena avvenuta l'aggiudicazione definitiva o ritirandola direttamente presso l'Area Pianificazione territoriale, Patrimonio e Appalti - Ufficio Appalti della Provincia di Mantova o allegando ai documenti di gara una busta affrancata di modo che gli uffici provvedano alla restituzione a mezzo posta.

In considerazione della particolare modalità di espletamento della presente procedura si precisa che l'eventuale erronea intestazione della cauzione provvisoria a favore della stazione appaltante Provincia di Mantova anziché del Comune di Goito committente dell'opera, non sarà considerata motivo di esclusione dalla gara, in quanto sarà consentito alla ditta che ha presentato la suddetta cauzione di modificarne l'errata intestazione.

14.2 - Cauzione definitiva

- Ai sensi di quanto previsto dall'art 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. l'aggiudicatario è

obbligato a costituire, a favore del Comune di Goito, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

- Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune committente.
- La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. Il committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti in cantiere.
- Nel caso in cui le inadempienze dell'appaltatore abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.
- Il committente può richiedere che l'appaltatore proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
- In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei del prezzo da corrispondere all'appaltatore.
- La cauzione definitiva ha validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

14.3 - Sistema di qualità

- Ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come recentemente modificato dall'art. 16 c. 1 della L. n. 221/2015 *"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. ... omissis ... Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067"*.
- Per fruire dei suddetti benefici, le imprese partecipanti dovranno indicare in sede di offerta i requisiti posseduti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.
- In caso di partecipazione alla gara, in associazione di tipo orizzontale, di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti, per poter usufruire delle suddette riduzioni i relativi requisiti dovranno essere possedute, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti al RTI o al Consorzio.
- In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., per beneficiare delle suddette riduzioni, il relativo requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

14.4 - Garanzie e coperture assicurative.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, l'aggiudicatario è obbligato a stipulare una **polizza assicurativa** che copra gli eventuali danni subiti dal Comune committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata pari all'importo complessivo di cui alle partite 1), 2) e 3), così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 50.000,00
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi euro 20.000,00
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- La polizza dovrà inoltre assicurare il Comune committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per la assicurazione contro la responsabilità civile verso i terzi dovrà essere di **€ 500.000,00**.

NB:

- *Le garanzie fideiussorie per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva (opportunamente integrate con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ.) nonché la copertura assicurativa, devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.*
- *In caso di fideiussione rilasciata da intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993, il relativo modulo dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 127 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..*

15 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- Il presente Disciplinare di Gara e relativi modelli allegati di seguito indicati:
 - **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 1/a imprese singole – ALLEGATO 1/b RTI, consorzi ordinari, Geie – ALLEGATO 1/c Reti di impresa)**
 - **SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (ALLEGATO 2/a Autocertificazione da compilare da parte del legale rappresentante dell'impresa partecipante - ALLEGATO 2/b Autocertificazione da compilare da parte di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006), anche se cessati; ALLEGATO 2/c Autocertificazione da compilare a cura del legale rappresentante dell'impresa partecipante solo qualora vi siano cause che rendano impossibile l'ottenimento delle stesse dichiarazioni da parte dei soggetti cessati di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006)**
 - **ALLEGATO 3/a Dichiarazione impresa in concordato preventivo con continuità aziendale - ALLEGATO 3/b Dichiarazione dell'impresa ausiliaria a favore del concorrente in concordato preventivo con continuità aziendale**
 - **ALLEGATO 4 Modulo offerta economica**sono consultabili e scaricabili sul sito Internet della Provincia di Mantova: www.provincia.mantova.it.
- Gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale d'Appalto, lo Schema di Contratto ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Goito, Piazza A. Gramsci n. 8, nei giorni di martedì, giovedì e sabato, dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
- Presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Goito, Piazza A. Gramsci n. 8, negli stessi orari sopra indicati, è, inoltre, possibile rivolgersi, muniti di chiavetta USB, per richiedere gli atti progettuali,

previa richiesta telefonica ai seguenti n. 0376 683317 – 683315 o via mail all'indirizzo di posta elettronica ufficiotecnico@comune.goito.mn.it.

- Informazioni e chiarimenti relativi alle procedure di gara potranno essere richiesti telefonicamente o via Fax sia, per quanto attiene al Disciplinare ed alla procedura di gara, **all'Ufficio Appalti** della Provincia di Mantova contattando la Dott.ssa Sabina Tosi (Tel. 0376/204372 – 204271 – Fax 0376/204707 e-mail: appalti@provincia.mantova.it), sia, per quanto attiene agli aspetti progettuali dell'intervento, contattando il Geom. Cristiano Tenedini del Comune di Goito (tel. 0376 683317 - Fax 0376 689303 – E- mail: ufficiotecnico@comune.goito.mn.it).
- La stazione appaltante provvederà a comunicare tempestivamente ai diretti interessati via fax, o a mezzo posta elettronica certificata, le eventuali esclusioni, precisandone i motivi.
- Ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l'Amministrazione committente provvederà a comunicare, a tutti i partecipanti alla gara, l'avvenuta aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto mediante posta elettronica certificata, ovvero, in subordine, a mezzo fax. A tal fine ciascuna ditta sarà tenuta ad indicare nell'Allegato 1 "*Schema di Autocertificazione*" l'indirizzo di posta elettronica certificata o il n° di fax presso il quale autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni sopra indicate.
- In caso di raggruppamenti temporanei, Geie, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- Tutte le informazioni relative all'esito provvisorio della gara saranno pubblicate all'indirizzo Internet della stazione appaltante: www.provincia.mantova.it dal giorno successivo alla data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dove potranno essere consultate.

16 - SOPRALLUOGO

- In considerazione delle particolari caratteristiche dell'intervento, costituisce condizione di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, l'effettuazione di un sopralluogo presso la sede dei lavori.
- **L'effettuazione del sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara.**
- Al fine dell'attestazione di essersi recati sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, le imprese interessate dovranno presentarsi, tramite i propri legali rappresentanti o soggetti muniti di apposita delega, previo appuntamento da concordarsi telefonicamente, con i tecnici referenti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Goito, ai seguenti numeri (tel. 0376 683317 – 683315).
- I sopralluoghi verranno effettuati nelle giornate di martedì mattina e giovedì pomeriggio.
- Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico (muniti di copia del certificato C.C.I.A.A., o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta, che dovrà essere consegnato al tecnico incaricato del Comune di Goito) o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta. In caso di sopralluogo effettuato da soggetti muniti di delega, gli stessi dovranno consegnare la delega all'incaricato del Comune di Goito che rilascerà l'Attestazione di sopralluogo.
- Chi effettua i sopralluoghi non potrà rappresentare più di un'impresa.
- Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi ordinari o Geie o reti di imprese non ancora formalmente costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.
- A dimostrazione dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata dal tecnico incaricato dal Comune di Goito una apposita **Attestazione** indicante il nome della ditta ed il giorno del sopralluogo. Tale

Attestazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa da presentare in sede di partecipazione alla gara.

17 - FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'opera in oggetto comporta un costo complessivo di **€ 210.000,00**, di cui **€ 119.630,21** per lavori a corpo, **€ 38.671,87** per costo del personale, **€ 4.697,92** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed **€ 47.000,00** per somme a disposizione, ed è finanziata con risorse proprie del Comune di Goito.

Ai sensi dell'art. 27 del C.S.A., le **rate in acconto** per i lavori, saranno corrisposte ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, e al netto della ritenuta dello *0,50% (zero virgola cinquanta per cento)*, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano la somma minima di **€ 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) IVA esclusa**.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, del C.S.A., nulla ostando, sarà pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 69/2013 come convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013 e s.m.i., per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione sull'importo contrattuale pari alla percentuale stabilita dalla legge. Si applicano gli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

18 - TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara, le Ditte dovranno far pervenire, sotto pena di esclusione, **entro e non oltre il termine perentorio delle**

ore 12.00 del giorno 19 MAGGIO 2016

la propria offerta, redatta in lingua italiana. L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico **plico chiuso** che dovrà essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell'Impresa o da altra persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite da un legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo.

Il plico dovrà essere recapitato (*a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani*) al seguente indirizzo:

PROVINCIA DI MANTOVA - UFFICIO PROTOCOLLO - Via Principe Amedeo, 32 - 46100 – MANTOVA.

La consegna a mani dei plichi va effettuata presso lo **sportello URP** della Provincia di Mantova di Via Principe Amedeo n.32 – Mantova, negli orari di apertura al pubblico (***dal Lunedì al Venerdì: 8.30-12.30***).

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione, **facendo fede esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati dall'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante**. Non saranno in alcun caso presi in

considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta.

Sull'esterno del plico dovranno essere riportati:

- nominativo
- indirizzo,
- codice fiscale,
- numero di telefono e fax
- e.mail
- indirizzo Pec

della Ditta mittente. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*) tali dati dovranno rendersi con riferimento a tutte le imprese del Raggruppamento o Consorzio o Geie o contratto di rete. Sul plico dovrà essere indicata anche l'eventuale impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

inoltre dovrà apporsi all'esterno la seguente dicitura:

“NON APRIRE – contiene documenti ed offerta per l’ “APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI IN GALLERIA, ALL’INTERNO DEL CIMITERO DI CERLONGO DI GOITO (MN)” (Importo € 163.000,00)

Il plico, come sopra sigillato e controfirmato, dovrà contenere tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara ed una busta, ugualmente sigillata e contrassegnata, con l'oggetto dell'appalto, recante la seguente dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”.

Avvertenze Generali:

- Le autocertificazioni, le certificazioni, l'offerta devono essere in lingua italiana.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 73, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i concorrenti possono non utilizzare i MODULI predisposti dalla Stazione Appaltante, a patto che riportino, a pena di esclusione, tutti i dati in essi contenuti e li sottoscrivano come indicato nel presente Disciplinare di Gara.
- Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici, quelle per persona da nominare, le offerte plurime, alternative, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA dovrà consistere in:

- 1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, da rendersi in bollo da € 16,00** secondo i modelli allegati quale parte integrante del presente Disciplinare di gara (vedi (**ALLEGATO 1/a** imprese singole – **ALLEGATO 1/b** RTI, consorzi ordinari, Geie – **ALLEGATO 1/c** Reti di impresa), che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, e deve riportare l'indicazione dell'oggetto della gara ed i dati identificativi della Ditta (*denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta*).

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all'art. 34,

comma 1, lett. d), lett. e) lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento o Consorzio ordinario o Geie dovrà essere indicata la categoria di lavori che si intende assumere e le rispettive quote di partecipazione. La mancata indicazione della suddivisione dei lavori all'interno di tali forme di associazione comporterà l'esclusione dalla gara.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lett. e-bis) si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 4.3)* del presente Disciplinare di Gara.

- 2. AUTOCERTIFICAZIONE** in carta libera, resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in conformità agli schemi allegati quale parte integrante del presente Disciplinare di gara (**ALLEGATO 2/a** Autocertificazione da compilare da parte del legale rappresentante dell'impresa partecipante; **ALLEGATO 2/b** Autocertificazione da compilare da parte di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006, anche se cessati; **ALLEGATO 2/c** Autocertificazione da compilare a cura del legale rappresentante dell'impresa partecipante **solo** qualora vi siano cause che rendano impossibile l'ottenimento delle stesse dichiarazioni da parte dei soggetti cessati di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006).

L'autocertificazione da rendere tramite la compilazione dell'ALLEGATO 2/a:

- deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad essa va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la medesima autocertificazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento, consorzio o Geie.
- Nel caso sia già stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia conforme, da parte della capogruppo alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara.
- L'autocertificazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e.
- In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché in caso di consorzio stabile di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l'autocertificazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.
- Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lett. e-bis) si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 4.3)* del presente Disciplinare di Gara.

L'autocertificazione da rendere tramite la compilazione dell'ALLEGATO 2/b:

- deve essere resa da parte dei seguenti soggetti anche se cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Disciplinare della presente gara:
 - soci o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
 - soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
 - amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

- In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la suddetta autocertificazione va resa da tutti i soggetti sopra indicati cessati sia dall'impresa mandataria/capogruppo sia dalle imprese mandanti.

In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché in caso di consorzio stabile di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la suddetta autocertificazione va resa da tutti i soggetti sopra indicati cessati sia dal consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

L'autocertificazione da rendere tramite la compilazione dell'ALLEGATO 2/c:

- deve essere resa da parte del legale rappresentante dell'impresa partecipante, in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in relazione ai soggetti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 lett. b) e c), cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Disciplinare della presente gara, solo qualora vi siano cause che rendano impossibile l'ottenimento delle stesse dichiarazioni dai diretti interessati di seguito indicati:
 - soci o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
 - soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
 - amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la suddetta autocertificazione va resa per tutte le imprese partecipanti al raggruppamento dai rispettivi legali rappresentanti.
- In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché in caso di consorzio stabile di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la suddetta autocertificazione va resa sia con riferimento al consorzio sia con riferimento alle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

3. ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO

Insieme alla Autocertificazione, da parte della Ditta concorrente o da parte della mandataria/capogruppo in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie o rete di imprese*) dovrà essere prodotta la **Attestazione**, rilasciata dal tecnico incaricato del Comune di Goito, comprovante l'avvenuta presa visione del luogo dove debbono eseguirsi i lavori.

***NB:** Si precisa che la mancata presentazione di tale Attestazione non rappresenterà di per sé motivo di esclusione dalla gara qualora la stazione appaltante possa inequivocabilmente verificare, dagli atti già in possesso del Comune di Goito, l'effettiva avvenuta effettuazione del prescritto sopralluogo.*

4. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA REGOLARMENTE AUTORIZZATA, IN CORSO DI VALIDITA', IN ORIGINALE O COPIA CONFORME.

I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata alla categoria e all'importo dei lavori da assumere.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lett. e-bis) si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 5.3)* del presente Disciplinare di Gara.

NB:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del

triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

- 5. QUIETANZA DEL VERSAMENTO O FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA O RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI** relativa alla cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (**€ 3.260,00#**), da prodursi a pena di esclusione e corredata dell'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, di cui al comma 1 dall'art 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio o Geie.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lett. e-bis) si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 5.3)* del presente Disciplinare di Gara.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso la Ditta dovrà indicare in sede di offerta i requisiti posseduti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

In caso di partecipazione alla gara, in associazione orizzontale, di un costituendo Raggruppamento di Imprese o consorzio ordinario di concorrenti o Geie o contratto di rete, per poter usufruire della suddette riduzioni i relativi requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti al RTI o al consorzio o al Geie.

- 6. RICEVUTA ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI EURO 20,00 (venti/00) DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.) AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23/12/2005, N.266 E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' n. 163 del 22 dicembre 2015.** Il versamento del contributo va effettuato nella misura e con le modalità indicate al paragrafo 13) del presente Disciplinare di gara.

Il mancato pagamento del suddetto contributo comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

- 7. PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

- 8. (Solo in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie già costituiti)**

ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO del Consorzio o Geie. La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.

- 9. (Solo in caso di contratto di rete)**

Nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete dovrà essere prodotto, a pena d'esclusione, **ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE.**

Inoltre, in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete prive di soggettività giuridica ("rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica" "rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune") a pena d'esclusione, dovrà essere prodotto il **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE E IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA** che potrà avere alternativamente la forma di:

1. scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD;
2. scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle sub 1).

10. (Solo in caso di avvalimento)

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, tutti i documenti e dichiarazioni indicati nel precedente paragrafo 8) del presente Disciplinare di Gara.

11. (Solo in caso di Concordato preventivo con continuità aziendale non ancora omologato)

L'impresa concorrente ammessa a Concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art.186-bis della Legge Fallimentare, dovrà integrare, a pena di esclusione, la documentazione amministrativa con l'ulteriore documentazione di seguito indicata:

Successivamente al deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato e prima del decreto di ammissione al concordato:

- **DICHIARAZIONE** in carta libera, resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in conformità allo schema allegato che costituisce parte integrante del presente Disciplinare di gara (**ALLEGATO 3/a** "Dichiarazione impresa in concordato preventivo con continuità aziendale");
- Autorizzazione del Tribunale di cui all'art. 186-bis comma 4 Legge fallimentare.

Successivamente al decreto di ammissione alla procedura di concordato:

- **DICHIARAZIONE** in carta libera, resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in conformità allo schema allegato che costituisce parte integrante del presente Disciplinare di gara (**ALLEGATO 3/a** "Dichiarazione impresa in concordato preventivo con continuità aziendale");
- **RELAZIONE di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare** che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- **DICHIARAZIONE di altro operatore economico (impresa ausiliaria)** in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Anche tale Dichiarazione deve essere resa in carta libera, e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in conformità allo schema allegato che costituisce parte integrante del presente Disciplinare di gara (**ALLEGATO 3/b** "Dichiarazione dell'impresa ausiliaria a favore del concorrente in concordato preventivo con continuità aziendale").

Per tutto quanto ivi non disciplinato si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

L'obbligo di produrre la suddetta documentazione viene meno qualora, alla data di scadenza del termine previsto per la partecipazione alla gara, sia già intervenuto il decreto di omologazione in quanto esso segna la chiusura della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 181 del R.D. n. 267/1942 e s.m.i..

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui alla precedente lettera c), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

12. (Solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea)

Le imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione europea dovranno integrare, a pena di esclusione, la documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare di Gara nonché le dichiarazioni rese con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, circa l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, con la produzione dell'ulteriore documentazione dettagliatamente indicata al precedente paragrafo

5.5) del presente Disciplinare di gara.

NB)

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno del plico relativo all'offerta economica, in quanto la mancanza di un documento di natura amministrativa comporterà l'esclusione del Concorrente e non saranno considerate eventuali dichiarazioni prodotte dal Concorrente stesso attestanti la presenza della documentazione mancante all'interno della busta contenente l'offerta economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;*
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.*

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate dall'Amministrazione in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", l'Amministrazione segnalerà il fatto (oltre che all'Autorità Nazionale Anticorruzione) all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

Si applica quanto previsto dall'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

OFFERTA ECONOMICA

Nella Busta dovrà essere contenuta:

L'OFFERTA ECONOMICA da rendersi in bollo da Euro 16,00 (*) secondo il modello allegato quale parte integrante del presente Disciplinare (vedi **ALLEGATO 4**), riportante l'oggetto della gara ed i dati identificativi della Ditta (*ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta, ecc.*), sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, indicante – in cifre ed in lettere – il ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori a base d'asta che il concorrente stesso offre per l'esecuzione dei lavori in oggetto, al netto del costo del personale e dei costi della sicurezza individuati nel PSC.

Il Modello **ALLEGATO 4) "Offerta Economica"** deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della ditta concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

Il Concorrente deve inoltre:

INDICARE in cifre e in lettere **a pena di esclusione**, nell'apposito spazio dedicato del Modulo, i **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** afferenti all'esercizio dell'attività svolta, ai sensi dell'art. 87 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con riferimento all'appalto in questione. Nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), f) del comma 1 dell'art.34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

NB) Si precisa che in caso di offerta espressa in più pagine, la pagina recante il ribasso percentuale deve essere sottoscritta a pena di esclusione da tutte le imprese che costituiranno i suddetti Raggruppamenti o Consorzi o Geie.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lett. e-bis) si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 4.3*) del presente Disciplinare di Gara.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere.

19 - DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si svolgerà in seduta pubblica, **il giorno 23 MAGGIO 2016, alle ore 9:00** presso la sede della Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via Principe Amedeo n. 32.

La gara sarà espletata da un Seggio di gara presieduto dal Dirigente dell'Area Pianificazione territoriale, Patrimonio e Appalti della Provincia, o suo sostituto in caso di assenza, con la presenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante scelti tra i dipendenti della Provincia di Mantova e del Comune di Goito.

Il Presidente di gara dichiarerà aperti i lavori del Seggio di gara da lui presieduto, dopo averne accertato la regolare composizione. A tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i membri del Seggio di gara (Dirigente o P.O., testimoni, segretario/a verbalizzante) e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al verbale delle operazioni.

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti: sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero, soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il Presidente di gara provvederà preliminarmente a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara nonché a far compilare loro il "Prospetto delle presenze" che verrà sottoscritto dallo stesso Presidente.

Il Presidente di gara procederà quindi a verificare la data e l'ora di arrivo dei plichi presentati dalle Imprese offerenti nonché la regolarità formale degli stessi. Le offerte pervenute oltre l'ora o il giorno fissati dal Disciplinare di gara saranno dichiarate inammissibili dal Presidente di gara che ne darà conto nel Verbale di gara.

Dopo l'ammissione dei concorrenti alla gara, il Presidente di gara provvederà ad esaminare la documentazione amministrativa, disponendo l'ammissione o l'esclusione dei partecipanti.

19.1 – EVENTUALE PROCEDURA EX ART. 38 comma 2-bis D.LGS. 163/2006 e s.m.i.

- Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 38 comma 2-bis e dell'art. 46 comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotti dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla L. 11/08/2014 n.114, qualora, durante l'esame della documentazione amministrativa, si riscontrassero ipotesi di irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge e al Disciplinare di gara, il Presidente sospenderà la seduta di gara, provvedendo, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 per sanare le irregolarità commesse. Nel corso della stessa seduta il Presidente di gara fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione. I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare ed i soggetti che vi devono provvedere. A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via fax o Pec. E' facoltà del Presidente di gara non procedere alla sospensione della stessa qualora i concorrenti così contattati siano in grado di fornire immediatamente gli elementi di regolarizzazione richiesti.
- Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara il Presidente di gara, dopo le formalità di verifica della corretta costituzione del seggio di gara, darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione, e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

- Ai sensi di quanto previsto dal citato dall'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006, si precisa che qualora in sede di gara venissero rilevati casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previsti dalla legge, **il concorrente che vi ha dato causa sarà tenuto al pagamento, in favore del Comune di Goito di una sanzione pecuniaria fissata, per la presente gara, nella misura minima stabilita dalla legge pari all'uno per mille del valore della gara stessa (€ 163,00).** Il versamento di tale somma è per legge garantito dalla cauzione provvisoria, anche se in essa non è riportata alcuna clausola specifica. È fatto obbligo al concorrente di reintegrare la cauzione provvisoria qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione, a condizione che lo stesso concorrente opti per tale modalità di corresponsione della sanzione in luogo del pagamento diretto.
- In ossequio al recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Emilia Romagna, Parma sez. I sentenza n. 66/2016; Tar Abruzzo sez. I sentenza n. 784/2015), la sanzione come sopra determinata sarà comminata in tutte le ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al combinato disposto degli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio. In ragione di ciò si invitano le imprese partecipanti a prestare particolare attenzione nella compilazione della documentazione di gara.
- In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, il Presidente di gara procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.
- Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, che non dipendano da una carenza del requisito, la stazione appaltante provvederà a segnalare il fatto all'A.N.A.C. che gestirà la comunicazione quale notizia utile ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. dd) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
- Non si darà corso né alla richiesta di regolarizzazione né all'applicazione della sanzione in caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili.

Terminata la fase di ammissione dei concorrenti alla gara, il Presidente di gara procederà all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica. Le offerte verranno lette ad alta voce dal Presidente e dovranno essere siglate dallo stesso e dai due testimoni che lo affiancano che provvederanno anche a controllare se le offerte pronunciate dal Presidente di gara corrispondano a quelle effettivamente scritte, in cifre e in lettere, dalle imprese partecipanti.

Una volta terminata la lettura di tutte le offerte e prima del calcolo in automatico delle medie, le offerte verranno rilette ad alta voce da parte del segretario verbalizzante al fine di attuare un ulteriore controllo.

Infine verrà lanciato il programma per il calcolo delle medie con esclusione automatica delle offerte anomale che indicherà in tempo reale la graduatoria e la ditta provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto.

Non si procederà al calcolo delle medie con esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. In tale ipotesi il Presidente di gara aggiudicherà provvisoriamente la stessa alla impresa che avrà formulato il maggior ribasso percentuale, fatta salva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità la/le offerta/e che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

20 - ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
- Le Ditte offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile al Comune committente. Potrà essere richiesto agli offerenti il differimento di detto termine, sino ad un massimo di ulteriori 180 gg., ai sensi dell'art. 11 c. 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Decorso tale termine, i concorrenti potranno liberarsi mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dal Comune committente, quest'ultimo abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto.
- E' espressamente stabilito che l'impegno dell'Impresa aggiudicataria è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre il Comune committente resterà vincolato solo ad intervenuta

aggiudicazione definitiva dell'affidamento, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

- La presentazione delle offerte non vincola il Comune committente all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che il Comune committente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
- L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
- Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente per il Comune committente e salvo eventuale verifica di congruità.
- Si procederà alla aggiudicazione definitiva entro 30 gg. decorrenti dal momento in cui la ditta provvisoriamente aggiudicataria avrà integralmente prodotto tutta la documentazione richiesta dalla stazione appaltante a comprova di quanto dichiarato in sede di gara, nonché la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto con il Comune di Goito. La documentazione da produrre ed il relativo termine di presentazione verranno tempestivamente elencati e richiesti a mezzo Pec o Fax. In caso di mancata produzione della documentazione richiesta, la stazione appaltante, sentito il Comune committente, si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione provvisoria e di procedere all'affidamento al secondo classificato, con conseguente escussione della cauzione già presentata, riservandosi ogni azione verso l'aggiudicatario, se la cauzione non copre i danni subiti.
- Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 11 – comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la stipulazione del contratto decorrerà dall'aggiudicazione definitiva e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dalla ditta aggiudicataria.
- Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", la stazione appaltante dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità la stazione appaltante, su indicazione del Comune committente, si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta, previe le eventuali verifiche ex art. 86 e segg. D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, la stazione appaltante, su indicazione del Comune committente, si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 137 comma 3 del D.P.R. n.207/2010 sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati il Capitolato Speciale d'Appalto e L'Elenco Prezzi Unitari. Gli altri documenti elencati nel comma 1 del citato art. 137, anche se non materialmente allegati al contratto, ne sono parte integrante e verranno richiamati nello stesso; dovranno essere controfirmati dall'impresa aggiudicataria e verranno conservati dal Comune committente.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
- Prima ed ai fini della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante acquisirà le informative/comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011.
- La Provincia si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 3 del DPR 62/2013 "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.

21 - PIANI DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dalla aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, la ditta aggiudicataria dovrà produrre alla stazione appaltante, ai sensi dell'art.131, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- b) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano esistente, ai sensi dell'art.131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

22 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla gara:

- I dati forniti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, per la verifica delle offerte anomale, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
- Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
- I dati potranno essere comunicati:
 - a) al personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
 - b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - c) ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo;
 - d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..
- La Provincia consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.
- Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 13, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso"*.

Titolari del trattamento sono la Provincia di Mantova, in qualità di stazione appaltante, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32, nonché il Comune di Goito, in qualità di Ente committente, con sede in Goito (MN), P.zza A. Gramsci n.8. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

23 - DISPOSIZIONI FINALI

A norma dell'art. 241 comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 *"Codice del processo amministrativo"*, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro il termine di 30 gg. decorrenti, per

quanto attiene il Disciplinare di gara, dalla relativa pubblicazione a norma dell'art. 122 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., diversamente, in relazione ai provvedimenti di esclusione dalla gara, di aggiudicazione definitiva, nonché di stipula del contratto, dalla ricezione delle relative comunicazioni, di cui all'articolo 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Responsabile del procedimento è l'Arch. Alessandra Madella dell'Ufficio Tecnico del Comune di Goito (Tel.0376 683315 - Fax 0376 689303 e-mail: ufficiotecnico@comune.goito.mn.it)

Io sottoscritto Dirigente dell'Area Pianificazione territoriale, Patrimonio e Appalti, attesto che il contenuto del Disciplinare sopra riportato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso il Settore di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PATRIMONIO E
APPALTI**
(Dott.ssa Gloria Vanz)
